

1. *Decisionismo o istituzionalismo?*

Se Schmitt non fosse un pensatore decisionista ma istituzionalista (Croce-Salvatore 2022, 337 ss.), sarebbe giustificata l'attenzione appassionata, e un poco ossessiva, che gli abbiamo dedicato finora?

La domanda è retorica e, perciò, prevede solo la risposta negativa. Ma non è con questo genere di domande che può liquidarsi il problema di come qualificare il pensiero schmittiano, se come decisionismo o istituzionalismo. Il problema, in effetti, esiste e nasce con la pubblicazione de *I tre tipi di scienza giuridica*, che raccoglie due saggi del 1934 (Schmitt 1934, 73).

Come esempio di conversione istituzionalista di Schmitt è portato il primo saggio della raccolta, che nella traduzione italiana ha per titolo *Distinzione dei tipi di pensiero giuridico*. Ma a mio avviso, come proverò ad argomentare nelle pagine seguenti, questo lavoro regge ancora bene una lettura classicamente decisionista, ponendosi in linea di continuità con *Teologia politica* del 1922. È invece nel secondo saggio che fa capolino,

esplicitamente – anzi: dichiaratamente – una sorta di conversione all'istituzionalismo. Nella *Conclusion* si legge, infatti, che nella condizione statale di quel momento (il Terzo Reich nazista)

«il pensiero giuridico decisionistico, o quello normativistico, o quello positivistico che li combina entrambi, così come sono esistiti fino ad ora, non sono più adeguati. Ora c'è bisogno di un pensiero concreto dell'ordinamento e della formazione, pensiero che si è esteso agli innumerevoli nuovi compiti della condizione dello Stato, del popolo, dell'economia e dell'ideologia, nonché alle nuove forme della comunità» (Schmitt 1934)¹.

Per la verità, più che una conversione convinta al «pensiero dell'ordinamento concreto», le parole schmittiane citate sembrano testimoniare un allineamento opportunistico alle esigenze ideologiche del nuovo regime politico-costituzionale, che la radicale immediatezza del «puro decisionismo» con il suo postulare un «inizio assoluto» e un «nulla normativo», e quindi con la sua strutturale estraneità a qualsiasi assetto di valori, credenze e principi presupposti, non poteva soddisfare. Il «puro decisionista»

è il tipo dell'«uomo senza qualità» (Musil 1930), indifferente rispetto a ogni mito politico perché potenzialmente capace di veicolarli tutti: un soggetto che per il regime nazista era ideologicamente inaffidabile e da guardare con sospetto.

E infatti, a dispetto del proclamato ripudio del decisionismo «puro» o «eccezionalista» (secondo la formula di Croce-Salvatore 2022, 337), il pensiero di Schmitt degli anni Trenta esibisce una coerenza di fondo con quello degli anni Venti. Di diverso avviso è chi rileva «uno scarto – non di misura – tra il decisionismo eccezionalista del 1922 e quello istituzionalista del 1934» (Croce-Salvatore 2022, 341). Sennonché, Schmitt non porta sé stesso come esempio di decisionismo istituzionalista, cioè «circoscritto e ricompreso già dal pensiero dell'ordinamento», quale «effetto di un *ordine* (*Ordnung*) presupposto», ma il pensiero di Tertulliano, il «dogma cattolico romano della *infallibilità* della decisione papale» e la «dottrina della sovranità di Bodinus» (Schmitt 1934, 23 ss)².

A ciò si aggiunga che nel primo saggio della raccolta del 1934 Schmitt non dice mai di essere un istituzionalista

(Bissiato 2022, 134). Certo, nel § 1 della *Distinzione dei tipi di pensiero giuridico* contrappone l'istituzionalismo al normativismo, lasciando intravedere chiaramente di preferire il primo al secondo. Ma in ciò non c'era nulla di veramente nuovo, poiché un punto fermo della riflessione schmittiana, a partire almeno dal 1922, è che un'astratta *normatività* girerebbe a vuoto se non poggiasse sul presupposto fattuale di una *normalità* concreta: e se non può vigere una normatività che non si regga su una normalità, allora è provato che il «pensiero giuridico fondato sulla norma» sia di pregio inferiore rispetto al «pensiero fondato sull'ordinamento concreto», nel senso che quest'ultimo dice qualcosa di più fondamentale e vero.

Insomma, il passo del § 1 si colloca ancora nel contesto di un discorso comparativo circoscritto a solo due tipi di pensiero giuridico, quello basato sull'«ordinamento concreto» e quello basato sulla «norma»: l'affermazione della superiorità dell'uno sull'altro non chiude il ragionamento, ma solo costituisce la premessa per uno sviluppo ulteriore. Una volta asserita la precedenza (lo-

gica e cronologica) della normalità sulla normatività, nel successivo § 2 il discorso schmittiano abbandona ogni riferimento al normativismo e alla normatività, per focalizzarsi solo sulla normalità, sull'ordine concreto, del quale è ricostruita l'origine, andando alla ricerca di ciò che è ancor più originario, fondamentale e vero, e rinvenendolo nella «decisione sovrana» e nel correlato «pensiero giuridico fondato sulla decisione». C'è qui uno spostamento indubbio rispetto al decisionismo della *Verfassungslehre* (1928) poiché la decisione non è ritratta come origine di una normatività costituzionale, come deliberazione costituente che pone una costituzione positiva, cioè un sistema ordinato di norme costituzionali, bensì è descritta, conformemente a *Teologia politica* del 1922, come scaturigine di ciò che viene ancor prima di qualsiasi normatività, ossia come principio di una normalità, di un ordine concreto, di istituzioni sociali, senza i quali un sistema normativo sarebbe privo di linfa vitale. Non c'è norma senza istituzione, ordine concreto, ma non c'è istituzione, ordine concreto, senza decisione sovrana³.

Ne offre conferma il brano dove Schmitt scrive che la «realizzazione dell'ordine non può essere derivata né dal contenuto di una norma precedente né da un ordine già esistente, altrimenti essa sarebbe o – pensata normativisticamente – mera auto applicazione della norma vigente, oppure – conformemente al concreto pensiero dell'ordinamento – effetto di un ordinamento già esistente, creazione rinnovata, non creazione dell'ordine» (Schmitt 1934, 25). In altre parole, se l'istituzione e l'ordine concreto precedessero la decisione, scomparirebbe dall'orizzonte teorico schmittiano la polarità del “disordine” e quindi l'idea stessa di “sovranità” e di “creazione dell'ordine”. Ma può attribuirsi a Schmitt l'idea di un ordine concreto, che muterebbe gradualmente senza mai conoscere disordine e quindi senza che mai appaia un sovrano decidente⁴?

In definitiva, da *Teologia politica* del 1922 alla *Distinzione dei tipi di pensiero giuridico* del 1934 il decisionismo schmittiano rimane essenzialmente inalterato, con i suoi pregi e difetti. E forse il suo principale limite è proprio quello di non essersi adeguatamente fatto conta-

minare dal pensiero istituzionalista. Il “decisionismo istituzionalista” è senza dubbio una teoria migliore di quello “eccezionalista”, come proverò a spiegare nel prosieguo, ma la tesi che Schmitt lo abbia compiutamente e chiaramente teorizzato (e non solo proclamato) sarebbe un’interpretazione eccessivamente caritatevole del suo pensiero, più correttiva che fedele.

Ma vediamo perché il “decisionismo eccezionalista” è un approccio teoricamente insostenibile.

2. *Sovranità, eccezione, decisione*

Prendiamo le mosse dal celeberrimo e fulminante *incipit* di *Teologia politica* del 1922: «sovrano è chi decide sullo stato d’eccezione» (Schmitt 1922, 33).

Pur nel giro di poche parole, il *dictum* contiene un sistema complesso e circolare di mediazioni concettuali. Anzitutto viene in rilievo il rapporto tra il concetto di ‘sovrano’ e quello di ‘eccezione’: il primo è mediato dal secondo, lasciando a questo il carattere dell’immediatezza? Non proprio. Per un verso, è sicuramente l’eccezione a rivelare il sovrano,